



ARPEA

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

Scheda di Condizionalità - 2015

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO	DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI - 000 - 000 CAA	Data presentazione 09/07/2015 N. DOMANDA OPR/COND/2015/5522
--------------------------------	---	--

QUADRO A - AZIENDA / ENTE

SEZ I - Dati anagrafici dell'azienda

CUAA (Codice fiscale)	Partita IVA	Prov. REA	N. REA	Anno iscr. RI
		TO		2001

Denominazione

Forma Giuridica

DITTA INDIVIDUALE

Attività prevalente (OTE)

Aziende erbivore senza alcuna attività dominante.

Attività prevalente (ATECO)

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

Settore di produzione

Indirizzo sede legale

Comune sede legale (o stato estero e città)

Prov.

C.A.P.

PEC

E-mail

SEZ II - Rappresentante legale / Titolare

Cognome

Nome

Sesso

Codice Fiscale

Data di nascita Luogo di nascita

Prov. Telefono

E-Mail

Indirizzo di residenza

Comune (o stato estero e città)

Prov.

C.A.P.

SEZ III - Richiedente (se diverso dal Rappresentante legale /Titolare) - da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia diverso dal titolare o rappresentante legale dell'azienda ed abbia titolo alla presentazione della domanda

Il richiedente è il Titolare/Rappresentante legale dell'azienda

SEZ IV - Invio corrispondenza

Destinatario

Indirizzo corrispondenza

Comune (o stato estero e città)

Prov.

C.A.P.

Telefono

FAX

QUADRO B - Dichiarazioni**INFORMATIVA**

Il SIAP fornisce l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai quali l'agricoltore dovrà conformarsi nell'anno civile.

Questo elenco è definito sulla base dei dati relativi a: attività agricola, superficie totale aziendale e consistenza zootecnica.

Queste informazioni sono registrate nel Fascicolo aziendale e nella Banca Dati Zootecnica Nazionale (BDN), secondo le disposizioni nazionali vigenti.

I criteri e le norme di condizionalità si applicano solo all'attività agricola dell'agricoltore o alla superficie agricola dell'azienda. Il loro rispetto è obbligatorio. Esse si applicano ai beneficiari (art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013):

- dei pagamenti diretti concessi a norma del Reg. (UE) n.1307/2013;

- dei pagamenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013;

- dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lett. a) e b) nonché dagli artt. da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Ogni agricoltore beneficiario dei pagamenti sopra indicati deve conformarsi durante tutto l'anno agli impegni (CGO e BCAA) in materia di condizionalità, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno richiesto (art. 91 del Reg. (UE) n. 1306/2013);

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscano al "regime per i piccoli agricoltori" (titolo V del Reg. (UE) n.1307/2013) e ai beneficiari del sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (art. 28, par. 9, del Reg. (UE) n. 1305/2013);

Qualora i CGO o le BCAA non siano rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti di cui sopra, erogati o che devono essere erogati, è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (Reg. (UE) n. 809/2014 e Reg. (UE) n. 640/2014);

Ai fini del calcolo dell'esito dei controlli di condizionalità, i requisiti applicabili alle aziende sono raggruppati in 4 "Settori di condizionalità":

- Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno, i cui temi principali sono: Acque (CGO1, BCAA1, BCAA2, BCAA3), Suolo e stock di carbonio (BCAA4, BCAA5, BCAA6), Biodiversità (CGO2, CGO3), Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA7);

- Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, i cui temi principali sono: Sicurezza alimentare (CGO4, CGO5), Identificazione e registrazione degli animali (CGO6, CGO7, CGO8), Malattie degli animali (CGO9), Prodotti fitosanitari (CGO10);

- Benessere degli animali, il cui tema principale è: Benessere degli animali (CGO11, CGO12, CGO13);

- Mantenimento dei pascoli permanenti, il cui tema principale è: Mantenimento dei pascoli permanenti (BCAA8).

Relativamente alle modalità di calcolo delle riduzioni di condizionalità, le infrazioni di condizionalità sono divise in:

- inadempienze di importanza minore;

- infrazioni commesse per negligenza;

- infrazioni commesse intenzionalmente;

- infrazioni reiterate.

Le inadempienze di importanza minore sono infrazioni di particolare lievità, che non costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali, i cui effetti possono essere totalmente eliminati a seguito dell'esecuzione di un'azione correttiva da parte dell'agricoltore.

Le infrazioni commesse per negligenza sono valutate in base al dimensionamento dei parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) delle infrazioni stesse. Il valore delle riduzioni va dall'1 al 5% degli importi richiesti ed ammissibili.

Le infrazioni commesse intenzionalmente sono infrazioni di particolare gravità, alle quali è associata una percentuale di riduzione pari al 20%.

Le infrazioni reiterate sono infrazioni allo stesso CGO o BCAA commesse, per negligenza o intenzionalità, due o più volte nell'arco di tre anni consecutivi; il triennio si calcola a partire dall'anno della prima infrazione e poi a partire dall'anno di ogni infrazione successiva per le ulteriori reiterate. A seguito della reiterazione, l'effetto della riduzione viene triplicato.

Le riduzioni sono calcolate a livello di singolo settore di condizionalità e sommate tra loro, seguendo regole fissate dai Regolamenti comunitari.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, senza l'applicazione di tetti (art. 39 del Reg. (UE) n. 640/2014).

Nel caso di inadempienze intenzionali di carattere estremo, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'art. 40 del Reg. (UE) n. 640/2014, è escluso, nel corso dell'anno civile successivo, da tutti i pagamenti assoggettati alle condizioni e alle norme di condizionalità di cui sopra (art. 75 del Reg. (UE) n. 809/2014). Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia accertata la sua reiterazione.

DICHIARAZIONI

- In base alla consistenza territoriale e zootecnica e alle attività agricole dichiarate in Fascicolo aziendale nell'ultima dichiarazione di consistenza di natura non correttiva, vengono individuati i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) al minimo applicabili all'azienda agricola, come di seguito dettagliati:

CGO e BCAA SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

Tema Acque

- CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- per aziende ricadenti in ZVN, ovvero con più del 25% della superficie agricola utilizzata in Zona designata come Vulnerabile da Nitrati di origine agricola:
- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.
- BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
- a) per qualsiasi superficie agricola: divieto di fertilizzazioni con materiali inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua e con letami, materiali assimilati, concimi azotati, ammendanti organici e liquami come stabilito dal Reg. 10R/2007 e ss.mm.ii.
- b) per qualsiasi superficie agricola: mantenimento o costituzione di una fascia tampone stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, in cui è vietato effettuare lavorazioni del terreno
- deroga impegni a) e b): le concimazioni e le lavorazioni del terreno sono ammesse in terreni coltivati a riso
- deroga impegno b): le lavorazioni del terreno sono ammesse in aree montane
- deroga impegno b): le lavorazioni del terreno sono ammesse in terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare
- deroga impegno b): le lavorazioni del terreno sono ammesse in oliveti e prati permanenti
- BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
- per tutte le superfici agricole: rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)
- BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
- per tutte le aziende, obbligo di:
1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;)
- per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici, obbligo di:
2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.)

Tema Suolo e stock di carbonio

- BCAA 4 - Copertura minima del suolo
- per superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assicurare la presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno
- deroga: pratica del sovescio
- deroga: terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi
- deroga: colture a perdere per la fauna
- deroga: nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
- deroga: lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione
- per tutte le superfici agricole, escluse le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:
- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; oppure, in alternativa,
- adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).
- deroga: per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.
- BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
- per seminativi, su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi: obbligo di realizzare solchi acquai temporanei
- deroga: superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria
- deroga: pendenze eccessive

- deroga: assenza di canali di raccolta delle acque raccolte dai solchi acquai
- per tutte le superfici agricole: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- deroga: livellamenti ordinari in terreni coltivati a riso
- per tutte le superfici agricole: obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura
- deroga: terreni compresi in Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
- deroga: drenaggio sotterraneo
- deroga: trasformazione fondiaria
- BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
- per superfici a seminativo: vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie
- deroga: terreni coltivati a riso
- deroga: interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente (in questo caso, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo)

Tema Biodiversità

- CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- per terreni dell'azienda compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000:
1. superfici a seminativo e superfici ritirate dalla produzione:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
 2. superfici a prato permanente:
 - divieto di conversione ad altri usi;
 3. superfici ritirate dalla produzione:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 4. superfici agricole:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.
- per tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS):
5. mantenimento sul terreno di alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7, salvo in caso di autorizzazione, ove sia necessaria.
- CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- terreni dell'azienda compresi in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000 come definita dalla normativa regionale:
1. superfici a seminativo e superfici ritirate dalla produzione:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
 2. superfici a prato permanente:
 - divieto di conversione ad altri usi;
 3. superfici ritirate dalla produzione:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 4. superfici agricole:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.

Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
- per tutte le superfici agricole: rispetto dei provvedimenti di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, compresa la non eliminazione di

muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari

- deroga: motivazioni di ordine fitosanitario
- deroga: elementi caratteristici del paesaggio, realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità
- deroga: interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze
- deroga: eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo)
- deroga: in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta

CGO e BCAA SETTORE 2 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema Sicurezza alimentare

- CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività:
1. produzioni animali;
 2. produzioni vegetali;
 3. produzione di latte;
 4. produzione di uova;
 5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
- CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Per tutte le aziende con allevamenti:

- Divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.
- Divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dalla norma, non sia rispettato il tempo di sospensione.

Tema Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini
- Per tutte le aziende con allevamento di suini, obbligo di:
- Comunicazione dell'azienda agricola all'ASL per la registrazione dell'azienda;
 - Tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola e aggiornamento della BDN (Banca Dati Zootecnica Nazionale);
 - Identificazione e registrazione degli animali.
- CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
- Per tutte le aziende con allevamento di bovini o bufalini, obbligo di:
- Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
 - Identificazione e registrazione degli animali;
 - Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN (Banca Dati Zootecnica Nazionale);
 - Movimentazione dei capi in uscita dall'azienda (vendite, furti, smarrimenti);
 - Movimentazione dei capi in ingresso in azienda (acquisti).
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
- Per tutte le aziende con allevamento di ovini o caprini, obbligo di:
- Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN (Banca Dati Zootecnica Nazionale);
 - Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;

- Identificazione e registrazione degli animali.

Tema Malattie degli animali

- CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- Per tutte le aziende con allevamento di bovini, bufalini, ovini o caprini:
1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi, proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono;
 2. Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di proteine animali trasformate, gelatina ricavata da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale, mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
 3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Tema Prodotti fitosanitari

- CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
- Per aziende che acquistano o utilizzano prodotti fitosanitari:
- per tutte le aziende, obbligo di:
1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari (per un periodo di tre anni, a partire dal 2013);
 2. uso di prodotti ammessi, nel rispetto delle prescrizioni previste nell'etichetta del prodotto;
 3. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale;
 4. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti e per evitarne la dispersione nell'ambiente;
 5. nel caso di ricorso a contoterzista, conservazione della scheda di trattamento.
- per aziende che utilizzano prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn), obbligo di:
6. disponibilità e validità del patentino o del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali;
 7. disponibilità delle fatture d'acquisto e dei moduli di acquisto (per un periodo di tre anni, a partire dal 2013).

CGO e BCAA SETTORE 3 - Igiene e benessere degli animali

Tema Benessere degli animali

- CGO 11 - Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Per tutte le aziende con allevamento di bovini o bufalini, obbligo di rispettare gli adempimenti ed i divieti previsti dalla normativa relativamente a: Ispezione degli animali, Tenuta dei registri, Libertà di movimento, Spazio disponibile, Edifici e locali di stabulazione, Illuminazione minima, Attrezzature automatiche e meccaniche, Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze, Tasso di emoglobina, Mangimi contenenti fibre, Mutilazioni, Procedure d'allevamento.
- CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Per tutte le aziende con allevamento di suini, obbligo di rispettare gli adempimenti ed i divieti previsti dalla normativa relativamente a: Ispezione degli animali, Tenuta dei registri, Libertà di movimento, Spazio disponibile, Edifici e locali di stabulazione, Illuminazione minima, Pavimentazioni, Materiale manipolabile, Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze, Mangimi contenenti fibre, Mutilazioni, Procedure d'allevamento, Attrezzature automatiche e meccaniche.
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- Per tutte le aziende con allevamento, obbligo di rispettare gli adempimenti ed i divieti previsti dalla normativa relativamente a: Ispezione degli animali, Tenuta dei registri, Libertà di movimento, Edifici e locali di stabulazione, Illuminazione, Attrezzature automatiche e meccaniche, Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze, Mutilazioni, Procedure d'allevamento.

CGO e BCAA SETTORE 4 - Mantenimento dei pascoli permanenti

- BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013
- Per tutte le aziende con pascoli permanenti, obbligo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Per pascolo permanente si intende un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate o naturali, e non compreso nell'avvicendamento delle colture per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione.

Note e dichiarazioni aggiuntive

--